



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 07.11.2019

Oggetto:	Utilizzazione Avanzo di Amministrazione 2018 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e della relativa cassa e al DUP 2019/2021.
----------	--

L'anno *Duemiladiciannove*, addì *sette* del mese di *novembre*, alle ore **18.30**, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, in data **04/11/2019**, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di 1^a convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Porcu Mauro	X	
2. Campus Federica	X	
3. Campus Sergio		X
4. Demartis Silvia	X	
5. Flore Patrizia		X
6. Flore Stefano	X	
7. Monagheddu Vincenzo	X	
8. Oppo Pier Paolo		X
9. Porcu Monica	X	
10. Sanna Elena	X	
11. Zedde Fabio	X	
TOTALE	8	3

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

DATO ATTO:

- che ai sensi del su citato art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25-07-2019 si è provveduto alle operazioni di assestamento generale, mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- che in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, con particolare attenzione al rispetto del vincolo di bilancio relativo al pareggio finanziario 2019-2021;

Premesso che:

- la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha pubblicato un bando, recante: *"MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - SOTTOMISURA 4.3 - "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Tipo di intervento 4.3.1 - "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale" - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale"* ;

Dato atto che l'importo concesso dall'amministrazione regionale per l'associazione dei tre comuni (Ghilarza, Tadasuni e Boroneddu) è pari all'importo di € 600.000,00.

Atteso che la titolarità del finanziamento è stata attribuita al comune di Boroneddu, con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27.09.2017, riconosciuto quale Comune capo fila;

Dato Atto della determinazione n. 5434 del 02.10.2019 di ARGEA Servizio Territoriale di Oristano pervenuta con nota prot. 57453 del 05.10.2019, relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo con decurtazione di parte delle spese generali in quanto eccedenti il 10% max ammesso dal Bando.

Considerato che l'importo definitivo del finanziamento concesso è di euro 562.420,00 e che pertanto occorre cofinanziare il progetto con somme di bilancio onde garantire la completa

copertura finanziaria all'intervento con la somma pari ad € 37.580,00, da ripartire in parti uguali per singolo comune per la somma spettante di € 12.526,67;

DATO, ALTRESI' ATTO che attualmente per far fronte a sopravvenute esigenze della gestione, si rende necessario integrare alcuni stanziamenti previsti al titolo 1 - spese correnti – e nel titolo 2 spese in conto capitale – stornando da altri stanziamenti che presentano sufficiente disponibilità, modificando inoltre alcuni finanziamenti ed acquisendo alcune maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, così come indicato nell'Allegato E al presente atto;

Rilevata la necessità pertanto di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, al fine di adeguare, sia in entrata che in uscita, gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività dell'Amministrazione Comunale;

tutte variazioni illustrate anche nel prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 "Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere";

CONSIDERATO:

- che la presente variazione è stata predisposta, sia in termini di competenza che in termini di cassa, con riferimento ai nuovi modelli di bilancio di previsione come previsti dal DPCM 28/12/2011 in attuazione del citato decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 un fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità la cui determinazione è stata effettuata tenendo presente quanto contenuto all'art. 46 del D.Lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 e che tale accantonamento è stato verificato dal Responsabile dei Servizi finanziari e ritenuto congruo e pertanto non necessita di variazioni in sede di assestamento generale del bilancio;
- che è stata verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa e che le previsioni risultano coerenti con il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione 2019-2021;

Premesso che il Rendiconto di Gestione – Conto del Bilancio 2018 è stato approvato con deliberazione n. 22 nella seduta del 26-06-2019 e che dalle risultanze dell'esercizio 2017 è stato accertato un Avanzo di Amministrazione pari a complessive **Euro 1.858.339,04** distinto così come segue:

Risultato di amministrazione al 31.12.2018		€ 1.858.339,04
Risultato di amministrazione	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 22.688,87
	Somme accantonate	€ 190.376,24
	Altri Vincoli	€ 32.171,35
	Parte destinata agli investimenti	€ 4.850,42
	Totale parte disponibile	€ 1.608.252,16

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato in particolare che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Atteso che l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

Rilevato che dalla predetta verifica è emerso che non esistono debiti fuori bilancio e che permangono gli equilibri di bilancio;

Vista la Circolare n. 25 - MEF – RGS - Prot. 216042 del 03/10/2018 – U, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni – Ufficio II, avente per oggetto "Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018".

Dato atto che nella predetta circolare il Ministero chiarisce che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. La Corte precisa, inoltre, che "l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico -contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali". Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altre sì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 "tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali" e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata

sentenza n. 247 del 2017. Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n.243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.

Pertanto, continua che a seguito della nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Rilevata la necessità di utilizzare una quota dell'Avanzo di Amministrazione proveniente dai fondi liberi, così come segue:

- SPESE VIABILITA' RURALE E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- **euro 12.526,67** (Circolare n. 25 - MEF – RGS - Prot. 216042 del 03/10/2018 – U, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni – Ufficio II);

Dato atto del parere favorevole espresso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e le considerazioni in esso contenute;

Dato Atto del parere n° 16/19 del 06.11.2019 espresso dall' organo preposto alla revisione economico-finanziaria in conformità all'art. 239 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e seguenti e allo Statuto ed al Regolamento di contabilità comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art. 175;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

Con voti unanimi

DELIBERA

1- di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, per un importo di Euro 6.500,00, dai fondi liberi come di seguito specificato:

- SPESE VIABILITA' RURALE E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE- **euro 12.526,67** (Circolare n. 25 - MEF – RGS - Prot. 216042 del 03/10/2018 – U, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni – Ufficio II);

- 2- Di approvare la proposta di variazione al bilancio di Previsione 2019-2021 sotto rappresentata, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, descritte nei prospetti allegati di cui agli uniti prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegati A 8-1 e 8-1 bis, B, C, D), che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto e illustrate anche nel prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 "Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere" che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3- di dare espressamente atto che vengono conseguentemente variati il Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021);
- 4- di dare espressamente atto che l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2019, la cui determinazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 118/2011, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto e della facoltà prevista dall'art. 1 c. 509 della Legge di Stabilità 2015 ed è stato verificato da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e ritenuto congruo, non necessitando pertanto di variazioni in sede di assestamento generale del bilancio;
- 5- di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa;
- 6- di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., risultano rispettati gli equilibri di bilancio, e le variazioni garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all'articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto secondo le valutazioni e le stime condotte in narrativa è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza;
- 7- di prendere atto che ai fini vincolo relativo al pareggio finanziario 2019-2021 è stato verificato il rispetto e la coerenza dello stesso al 31/12/2018 e di approvare l'allegato D) prospetto "Pareggio di Bilancio", che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8- Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato – variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;
- 9- di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10- di dare atto infine che l'ente non fa sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11- di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a modificare, in conseguenza al presente atto deliberativo, l'assegnazione delle risorse finanziarie contenute nel Piano Esecutivo di Gestione

2018 in termini di capitolo di entrata e spesa ai responsabili di settore, con relativa assegnazione della responsabilità del procedimento;

Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza.-

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pietro Caria

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 04.11.2019

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Melas Franco Vellio

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 13/11/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pietro Caria

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 13/11/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pietro Caria